

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Maria Giuseppa Morano**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via M. D'Oro Sinisi, 43 – 75025 POLICORO (MT)**  
**P.IVA 01128150776 - Cod. Fisc. MRNMGS69C59G786T**  
**E-mail: [avvmariag@gmail.com](mailto:avvmariag@gmail.com)- Pec: [morano0812@cert.avvmatera.it](mailto:morano0812@cert.avvmatera.it)**  
**Telefono e Fax: 0835 980673 – Cell.: + 39 3332841983**

**TRIBUNALE DI BARI – SEZIONE FALLIMENTARE**  
**RICORSO PER DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**  
**EX ART. 14 TER E SEGUENTI LEGGE N. 3/2012**  
**CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE RUBRICATE**  
**N.756/2019 RGEI TRIBUNALE DI BARI E N. 109/2019 TRIBUNALE DI MATERA**

\* \* \*

Nell'interesse del Sig. **Comparato Giuseppe Armando**, nato Nova Siri (MT) il 14/11/1954 e residente in Bari alla via A. Gabrieli n. 25, Codice Fiscale CMPGPP54S14A942J 88 (d'ora in poi denominato "debitore"), rappresentato e difeso, nella procedura in oggetto, dall'**Avv. Maria Giuseppa Morano** (codice fiscale MRNMGS69C59G786T) del Foro di Matera ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Policoro (MT) alla via M. D'Oro Sinisi n°43 (fax n. 0835980673 ed indirizzo Pec: morano0812@cert.avvmatera.it presso cui inviare gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c.) giusta procura ad litem su separato foglio, in calce ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

**PREMESSA**

In data 24/01/2021 il debitore ha formulato all'intestato Tribunale di Bari istanza volta all'ottenimento della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012. Per l'effetto, il Tribunale di Bari ha designato, mediante decreto di accoglimento n. 1286/2021 e decreto di nomina ctu n. cronol. 1285/2021 - RG n. 481/2021, depositati in Cancelleria in data 07/02/2021, il Dr. Fabio Margani, il quale ha accettato l'incarico conferitogli.

Il ricorrente Sig. Comparato Giuseppe Armando versa in uno stato di sovraindebitamento tale da non consentirgli di adempiere alle proprie obbligazioni e non vi è alcuna prospettiva di recupero patrimoniale e reddituale tale da prospettare un soddisfacimento dei creditori a fronte di obbligazioni già scadute.

A tal fine, si rinvia alla relazione particolareggiata redatta Dr. Fabio Margani, gestore della crisi nominato dal Tribunale di Bari.



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Maria Giuseppa Morano**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via M. D'Oro Sinisi, 43 – 75025 POLICORO (MT)**  
**P.IVA 01128150776 - Cod. Fisc. MRNMGS69C59G786T**  
**E-mail: [avvmariag@gmail.com](mailto:avvmariag@gmail.com)- Pec: [morano0812@cert.avvmatera.it](mailto:morano0812@cert.avvmatera.it)**  
**Telefono e Fax: 0835 980673 – Cell.: + 39 3332841983**

La predetta relazione particolareggiata, contenente quanto previsto dall'art. 14 ter, comma 3, L. 3/2012 è allegata alla presente domanda, corredata dalla documentazione prevista dalla legge citata. La documentazione, visionata e consegnata al professionista designato, ha permesso la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del ricorrente.

Si specifica che sussistono i requisiti soggettivi per il deposito della domanda di liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012, essendo il ricorrente persona fisica non soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 267/1942, e che il debitore non ha fatto ricorso, nel corso del precedente quinquennio, alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla L. 3/2012.

Tanto premesso il Sig. Comparato Giuseppe Armando, come sopra rappresentato difeso e domiciliato,

#### **DEPOSITA DOMANDA**

- a) per essere ammesso alla liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- b) e, qualora ne sussistano le condizioni, chiede di essere successivamente ammesso al beneficio dell'esdebitazione ex art. 14 *terdecies*, L. 3/2012.

\* \* \*

#### **Le vicende che hanno determinato il sovraindebitamento.**

Al riguardo si riferisce quanto già rappresentato nella relazione del professionista nominato con funzione di OCC.

Il sig. Comparato Giuseppe Armando ha avviato nel 2000 un'attività di commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici, strumentazione per diagnostica oculare e chirurgia oculare, accessori per ottica ed oculistica con sede in Policoro (MT) denominata Comas Oftalmica Srl, di cui era socio al 50% con la moglie Zaniboni Maristella, oltre che amministratore unico.

Nonostante il buon andamento degli affari, la società riscontrava problemi di incasso dei propri crediti, soprattutto nei confronti delle strutture pubbliche; per far fronte allo squilibrio finanziario, la società ricorreva al credito bancario, attraverso la stipula di contratti di affidamento per anticipazione fatture.

Per far fronte alla pressione delle banche (che richiedevano il pagamento delle fatture anticipate), la società cercava di incassare i propri crediti, incaricando società che si occupavano del recupero



crediti e cercava di allungare i termini di pagamento del proprio debito, anche ricorrendo alla stipula di un mutuo fondiario.

Ma l'infruttuoso tentativo di incassare i propri legittimi crediti, le segnalazioni a sofferenza delle banche a partire dall'anno 2009 e il pignoramento dei beni della società da parte dell'Agente della Riscossione hanno determinato un irreversibile stato di insolvenza, poi sfociato nel fallimento della società in data 02/11/2016.

Dal momento che il ricorrente aveva garantito personalmente le obbligazioni nei confronti di banche e fornitori, questi ultimi hanno agito per il recupero dei propri crediti, instaurando procedure monitorie e di espropriazione immobiliare sul patrimonio del ricorrente.

\* \* \*

#### **La solvibilità del debitore.**

Il debitore, nei rapporti con i propri creditori, non ha potuto adempiere alle obbligazioni per l'evidente sproporzione tra i debiti ed i propri mezzi finanziari (prosciugati dalle sfortunate vicende imprenditoriali), ed il patrimonio liquidabile è divenuto indisponibile a causa delle citate esecuzioni immobiliari.

Il debitore non ha mai effettuato alcuna operazione in frode ai creditori, né effettuato alcuna operazione di alienazione del proprio patrimonio, avendo utilizzato le uniche somme disponibili, derivanti da retribuzioni, esclusivamente per far fronte ai bisogni della propria famiglia.

\* \* \*

#### **Quanto alla condizione del debitore – fideiussore e socio di società a responsabilità limitata.**

Si è anzitutto circa la natura e le cause della situazione debitoria odierna, derivante sostanzialmente dall'assunzione di impegni fideiussori con istituti di Credito, a beneficio della Società Comas Oftalmica Srl.

Sul punto giova specificare la *ratio* sottesa alla normativa introdotta dalla L. 3/2012.

Le c.d. procedure di composizione della crisi suppliscono a tutte quelle situazioni per le quali l'ordinamento non appronta una specifica regolamentazione, trattandosi di soggetti protagonisti che non hanno altro modo di risollevarsi economicamente e finanziariamente.

Innanzitutto, vi possono accedere i c.d. *consumatori*; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è "*consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni - non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o*



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Maria Giuseppa Morano**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via M. D'Oro Sinisi, 43 – 75025 POLICORO (MT)**  
**P.IVA 01128150776 - Cod. Fisc. MRNMGS69C59G786T**  
**E-mail: [avvmariag@gmail.com](mailto:avvmariag@gmail.com)- Pec: [morano0812@cert.avvmatera.it](mailto:morano0812@cert.avvmatera.it)**  
**Telefono e Fax: 0835 980673 – Cell.: + 39 3332841983**

*familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività di impresa o professionale propria." (Si veda Cass. 1869/2016).*

La nozione di consumatore è quindi strettamente connessa al criterio funzionale tra il rapporto contrattuale e l'attività professionale o imprenditoriale (si veda anche Corte di Giustizia UE C-110/2017, 538/2015).

Ebbene, da una simile figura è di certo escluso, ad esempio e per quanto concerne al caso di specie, il socio di società a responsabilità limitata che ha assunto obbligazioni personali a beneficio della società stessa.

Egli, infatti, benché persona fisica, non ha assunto le obbligazioni per scopi privati o familiari, ma per attività imprenditoriali.

Ne consegue l'impossibilità di detto soggetto di accedere al cd. piano del consumatore di cui alla L. 3/2012.

Ragionando solo per un momento sulla posizione del soggetto così delineata, si presenta un vortice dal quale difficilmente lo stesso potrebbe uscire.

Infatti, dopo che l'impresa principale debitrice nei confronti degli Istituti Bancari ha dichiarato la materiale impossibilità a sanare le proprie obbligazioni, le stesse sono traslate in capo unicamente al fideiussore, co-obbligato in solido.

Egli, dinanzi alla propria incapacità patrimoniale e reddituale, si trova ai margini di un fallimento che non potrà mai dichiarare, poiché persona fisica.

In soccorso ad una simile posizione è giunta la Legge 3/2012 che, in alternativa al piano del consumatore, prevede ulteriori due possibilità affinché anche detto soggetto possa esdebitarsi: si tratta della domanda di liquidazione e dell'accordo con i creditori.

Lo scenario delineato corrisponde perfettamente a quello in cui il Sig. Comparato si trova ad oggi.

\* \* \*

**Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c. 1**

Il debitore non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle



regolate dalla legge 3/2012, e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima legge n. 3/2012.

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si precisa che il debitore non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dalle autocertificazioni relative l'assenza di ulteriori beni mobili e/o immobili suscettibili di valutazione economica, con la sola esclusione dei beni sottratti alla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter, c. 6 l. n. 3/2012, allegata alla relazione dell'OCC.

\* \* \*

**Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.**

Sotto il profilo oggettivo la situazione del debitore rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che illustrati di seguito si può agevolmente rilevare che il debitore non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, costituito dallo stipendio di cui attualmente dispone.

\* \* \*

**Analisi reddituale**

Allo stato attuale il debitore ha un'occupazione lavorativa a tempo parziale ed indeterminato dal 19/07/2019 presso la "Oftas Srl", con uno stipendio lordo annuo pari a circa euro 14.200,00, inquadramento al liv. 4 del CCNL Terziario, come da Certificazioni Uniche degli anni 2021 e 2020, non avendo svolto altra attività lavorativa dopo la chiusura dell'attività imprenditoriale.

\* \* \*

**Proposta di liquidazione dei propri beni.**

Il debitore propone la soddisfazione complessiva dei debiti tramite la liquidazione integrale dei propri beni immobili e, trattandosi di liquidazione del patrimonio, non sussisterebbero vincoli alla



fattibilità del ricorso proposto: la domanda di liquidazione del patrimonio si sostanzia nell'offerta ai creditori dei due immobili di proprietà del ricorrente, che risultano già liberi e disponibili.

La soddisfazione dei crediti avverrà quindi mediante messa in vendita dei beni così come meglio dettagliati nei documenti allegati e nella relazione del Professionista incaricato.

Il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori nella misura massima possibile, dal momento che il debitore ha offerto in liquidazione tutti beni di propria proprietà suscettibili di valutazione economica.

Si precisa che, analogamente a quanto previsto in materia di concordato preventivo, la soddisfazione dei crediti avverrà nel rispetto delle norme sull'ordine e grado di prelazione.

La liquidazione appare, allo stato attuale, l'unica alternativa fattibile, stante ormai l'entità dell'indebitamento accumulato in rapporto alle entrate reddituali.

\* \* \*

#### **Stato patrimoniale e reddituale del debitore:**

La situazione patrimoniale e reddituale del debitore, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio del Dott. Margani, sulla scorta dell'inventario dei beni, evidenzia le seguenti poste:

#### **A- Situazione attivo**

Il Sig. Comparato Giuseppe Armando percepisce uno stipendio lordo annuo pari a circa € 14.200,00 (importo netto in busta paga circa € 1.100,00 con esclusione dei rimborsi per trasferte), che garantisce il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare.

Il nucleo familiare ha, dunque, a disposizione la somma mensile pari ad € 1.800,00 al mese.

Sul punto, di seguito si procede a specificare nel dettaglio l'elenco delle spese correnti.

<b>Analisi spese personali</b>			
	<b>Totale mese</b>		<b>1.800,00</b>
	alimentari		500,00
	utenze		500,00
	spese mediche		300,00
	abbigliamento		200,00
	trasporti		100,00
	varie		200,00



Si precisa che le voci di costo, secondo la tabella sopra illustrata, si riferiscono alle spese necessarie per soddisfare le esigenze principali della famiglia.

Tutto è stato calcolato ed impostato nell'ottica del risparmio e della migliore economia.

Si chiede, pertanto, sin da ora di escludere dalla presente procedura, ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 3/2012, le somme percepite dal Sig. Comparato Giuseppe Armando a titolo di retribuzione.

**- Attivo immobiliare.**

**1) beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 756/2019 pendente presso il Tribunale di Bari:**

- immobile ubicato in Bari Via Gabrieli n. 25, individuato al catasto immobili al foglio 114, particella 61, sub. 3, il cui valore è stato stimato in € 233.438,40 nella perizia giurata dell'Ing. Maurizio Wiesel incaricato nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 756/2019 presso il Tribunale di Bari;

**2) beni immobili oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. RGE 109/2019 pendente presso il Tribunale di Matera:**

- immobile ubicato in Policoro, Via Monginevro, individuato al catasto immobili al foglio 10, particella 760, sub. 13, il cui valore è stato stimato in € 67.200,00 nella perizia giurata dell'Ing. Antonio Cristiano incaricato nell'ambito della concessione del mutuo ipotecario da parte della Banca Popolare Pugliese nel 2009.

Si precisa che, al momento, non risulta ancora depositata la perizia di stima da parte del CTU incaricato nella procedura esecutiva n. RGE 109/2019 presso il Tribunale di Matera: pertanto, nella fase di liquidazione si terrà conto del valore riportato nella perizia che sarà depositata dallo stimatore della procedura esecutiva, onde evitare duplicazione di costi.

**B- Situazione passivo**

Come si evince dalla relazione particolareggiata del Dott. Margani nonché dalla documentazione esaminata, il monte debiti facente capo al Sig. Comparato Giuseppe Armando ammonta ad **euro 862.562,33**, a cui bisogna aggiungere le spese di procedura in prededuzione.

Esso è costituito principalmente dalle seguenti voci:

**1) spese prededucibili:**

**1.1) spese di procedura.** Compenso spettante al **Professionista incaricato OCC**, quantificato nel rispetto del D.M. 202/2014 in **euro 10.000,00** oltre gli accessori di legge (Iva e Cap);



**2.2) spese legali.** Compenso spettante all'Avv. Maria Giuseppa Morano per l'assistenza alla procedura ammontante ad **euro 3.575,00**, oltre le spese generali e rimborso forfettario al 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, ed Iva e Cap come per legge, al netto degli acconti già percepiti;

**3.3) spese procedure di vendita.** Tali spese, essendovi concomitanza di procedure esecutive in corso, non possono al momento essere valorizzate.

**4) I creditori ipotecari:**

**4.1) Agenzia delle Entrate – Riscossione** vanta un credito complessivo di **euro 65.078,41**. Il credito è garantito in parte da privilegio ipotecario.

**4.2) AMCO - Asset Management Company spa** vanta un credito di **euro 169.819,37** derivante dal saldo passivo del c/c n. 150070 acceso presso Banca Meridiana spa in data 23/10/01 dalla Comas Oftalmica srl, di cui il ricorrente risulterebbe garante. Il credito, oggetto di decreto ingiuntivo, è garantito da privilegio ipotecario.

**4.3) Condominio Via Gabrieli** vanta un credito di **euro 13.069,84** derivante dalle quote condominiali non riscosse relative agli anni 2011-2017. Il credito, oggetto di decreti ingiuntivi, è garantito da privilegio ipotecario.

**4.4) Doria SPV srl** vanta un credito di **euro 134.602,67** derivante da un contratto di leasing stipulato con la Mercantile Leasing spa in data 08/03/07 dalla Comas Oftalmica Srl, di cui il ricorrente era fideiussore. Il credito, oggetto di decreto ingiuntivo, è garantito da privilegio ipotecario.

**4.5) POP NPLs 2019 srl** vanta un credito di **euro 298.972,24** derivante da un contratto di mutuo stipulato in data 28/10/09 tra la Banca Popolare Pugliese spa e la Comas Oftalmica Srl, di cui il ricorrente risulta terzo datore d'ipoteca.

**5) I creditori privilegiati**

**5.1) Condominio Via Gabrieli** vanta un credito di **euro 7.042,72** derivante dalle spese e competenze che godono di privilegio ex art. 2770 c.c.

**5.2) Agenzia delle Entrate – Riscossione** vanta un credito complessivo di **euro 29.049,76** che gode di privilegio generale.

**6) I creditori chirografari:**





**6.1) Condominio Via Gabrieli** vanta un credito di **euro 7.298,92** derivante dalle quote condominiali non riscosse relative agli anni esclusi dalla procedura esecutiva immobiliare (2018-2019-2020-2021).

**6.2) Kruk Italia srl** vanta un credito di **euro 25.646,86** derivante dal saldo passivo del c/c n. 10277 acceso presso Banca Carime in data 09/09/05 dalla Comas Oftalmica Srl, di cui il ricorrente risulterebbe garante.

**6.3) AMCO - Asset Management Company spa** vanta un credito di **euro 23.765,47** derivante da spese ulteriori sostenute.

**6.4) POP NPLs 2019 spa** vanta un credito di **euro 76.457,61** derivante da interessi sul credito oggetto di privilegio ipotecario.

**6.5) Agenzia delle Entrate – Riscossione** vanta un credito complessivo di **euro 11.759,27**.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il debitore come sopra rappresentato, difeso e domiciliato rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutti i propri beni immobili e

### **CHIEDE**

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* L. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinqüies* L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* legge 3/2012 e ss.mm. ii., previa fissazione di udienza ex art. 10 L. 3/2012;
- disporre, ai sensi dell'art. 14 *quinqüies* L. 3/2012, che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori, sotto pena di nullità;
- disporre la sospensione/interruzione della procedura esecutiva immobiliare n. 756/2019 RGE pendente presso il Tribunale di Bari;
- disporre la sospensione/interruzione della procedura esecutiva immobiliare n. 109/2019 RGE pendente presso il Tribunale di Matera;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;



**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Maria Giuseppa Morano**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via M. D'Oro Sinisi, 43 – 75025 POLICORO (MT)**  
**P.IVA 01128150776 - Cod. Fisc. MRNMG69C59G786T**  
**E-mail: [avvmariag@gmail.com](mailto:avvmariag@gmail.com)- Pec: [morano0812@cert.avvmatera.it](mailto:morano0812@cert.avvmatera.it)**  
**Telefono e Fax: 0835 980673 – Cell.: + 39 3332841983**

- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 *undecies*, comma 5 lett. b) L. 3/2012;

Chiede, infine, all'On.le Tribunale adito di valutare la possibilità di nominare liquidatore il professionista già nominato da Codesto On.le Tribunale come gestore della crisi, ben a conoscenza della pratica oggetto della presente istanza, ed anche al fine di ridurre i costi di procedura.

\* \* \*

Si produce la documentazione come da indice fascicolo di parte, nonché la documentazione integrata dall'OCC - gestore della crisi.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario,


Si dichiara, ai sensi dell'art. 9, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che l'importo del contributo unificato è pari ad euro 98,00.

\* \* \*

Il Sig. **Comparato Giuseppe Armando**, nato Nova Siri (MT) il 14/11/1954 e residente in Bari alla via A. Gabrieli n. 25, Codice Fiscale CMPGPP54S14A942J 88, alla luce delle opportunità concesse dalla Legge 3 del 27/01/2012 sottoscrive la formulazione tecnica del presente ricorso e della proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 *ter* L. 3/2012 e la fa propria, richiedendo all'Ill.mo Giudicante l'accoglimento della stessa.

**Policoro- Bari, 08/06/2021**

**Giuseppe Armando Comparato**



**Avv. Maria Giuseppa Morano**

